

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 739)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PASTORE, CINGOLANI, CIANCA e LAMI STARNUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1959

Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un « ruolo speciale transitorio ad esaurimento » presso il Ministero degli affari esteri

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 775 che istituisce presso il Ministero degli affari esteri « un ruolo speciale transitorio ad esaurimento » degli impiegati locali all'estero presenta al suo articolo 1° una lacuna che ha pregiudicato e pregiudica in modo gravissimo gli interessi di una parte, sia pure molto esigua, dei predetti impiegati e precisamente di quelli provenienti dalle file della vecchia emigrazione politica, patriottica ed antifascista.

L'articolo primo della legge n. 775 prevede che:

« nel predetto ruolo può essere collocato il personale di cittadinanza italiana che alla data dell'inquadramento non abbia superato il 45° anno di età o che pur avendolo superato non abbia ancora compiuto il 65°, sempre che alla data in cui verrebbe a compiere l'età di 65 anni si trovi ad avere una anzianità di servizio utile ai fini della pensione di almeno 20 anni ».

Tale limitazione viene ad escludere dai benefici della legge e quindi dall'inquadramento e dai minimi di pensione i pochissimi emigrati politici assunti dopo la Liberazione ad un'età evidentemente superiore a quella pre-

vista. Questi impiegati, il cui concorso fu giudicato non solo utile, ma indispensabile negli anni difficili della ripresa delle relazioni fra le nazioni, hanno servito o serviranno lo Stato per oltre un decennio. Collocati a riposo al loro 65° anno di età essi si sono trovati o si troveranno ancora una volta — e in un periodo avanzato della loro vita — nelle condizioni di abbandono, di miseria e di privazioni di cui fu loro largo il lungo esilio.

Nè può servire per essi, come è ovvio, il regime assicurativo della nazione che li ha ospitati tanto più che entrando nel 1945 a servizio dello Stato italiano si sono preclusi l'eventuale immatricolazione e ogni possibilità di riscatto dei periodi di referenza richiesti.

Con la legge n. 96 del 10 marzo 1955 « Previdenze a favore dei perseguitati politici e razziali » il Governo e il Parlamento hanno dimostrato di saper tener conto in campo assicurativo, della disastrosa situazione di molti perseguitati politici ordinando la sanatoria assicurativa per i periodi di prigionia o di esilio. Ma di tali disposizioni non possono usufruire i perseguitati politici di cui si occu-

pa la presente legge, entrati dopo la Liberazione al servizio dello Stato, perchè da moltissimi anni assenti dall'Italia e perchè il Governo assumendoli nessuna previdenza assicurativa ha loro dato.

Preoccupati di tanta ingiustizia verso cittadini che, se non hanno servito per 20 anni lo Stato, hanno servito fedelmente la nazione per 30 anni e più con rischi e privazioni e sono poi stati chiamati a servire lo Stato in momenti particolarmente difficili e in cui necessitava la loro opera per la capacità e per la fiducia che in essi la Repubblica poteva riporre, all'atto della votazione della legge n. 775 i senatori componenti la 3^a commissione del Senato (Affari Esteri), ritenendo non conveniente introdurre nuovi emendamenti che avrebbero ritardato la legge stessa da lunghi anni in gestazione, nella seduta del 6 giugno 1956, in sede deliberante, hanno votato alla unanimità, presente il rappresentante del governo e col suo consenso, il seguente ordine del giorno:

« La terza commissione permanente del Senato invita il Governo a prendere in consi-

derazione particolare gli impiegati assunti dopo la Liberazione e provenienti dall'emigrazione patriottica, provvedendo ad assicurare loro i benefici della legge in esame ».

Purtroppo questo voto della 3^a commissione del Senato non ha avuto efficacia legislativa e poichè nessun altro provvedimento è stato preso in nessuna altra forma, esso è rimasto del tutto inoperante.

Il presente disegno di legge vuole rendere esecutivo il voto espresso all'unanimità dalla 3^a commissione senatoriale in sede deliberante e vuole sanare l'ingiustizia commessa a danno di cittadini e di impiegati benemeriti, il che è tanto più doveroso e tanto più facile in quanto esso concerne non più di 5 o 6 persone, secondo le dichiarazioni del sindacato degli impiegati statali locali all'estero, aderente alla C.I.S.L., e delle quali 4 risultano essere state assunte al Consolato ed all'Ambasciata di Parigi dove hanno prestato e prestano ottimo servizio e dai quali può dirsi che siano rappresentati tutti i partiti politici antifascisti dal democristiano all'estrema sinistra.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni della legge n. 775 del 30 giugno 1956 sono estese anche al personale assunto dalle ambasciate e dai consolati dopo la Liberazione, tra i cittadini italiani residenti all'estero, provenienti dall'emigrazione politica patriottica, in servizio al momen-

to della promulgazione della legge suddetta, anche se posteriormente licenziati per compiuti limiti di età, purchè abbiano compiuto o compiano 10 anni di servizio utile ai fini della pensione, compreso il servizio non di ruolo, da riscattare ai sensi dell'articolo 13 della legge 30 giugno 1956, n. 775. A tali impiegati è concesso un aumento di servizio da valere ai fini della liquidazione della pensione tale che il servizio pensionabile raggiunga gli anni 20.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico sui capitoli 7 e 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.